

----- FONDAZIONE LUIGI ORRIGONI -----

----- (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) -----

----- STATUTO -----

----- Art. 1 -----

----- Denominazione e sede -----

1.1 E' costituita una fondazione denominata -----

----- "Fondazione Luigi Orrigoni" -----

--- ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale --  
(d'ora innanzi "Fondazione"), con sede in Varese alla via  
Vittorio Veneto n. 11. -----

----- Art. 2 -----

----- Scopo -----

2.1 La Fondazione ha lo scopo di onorare la memoria di Luigi  
Orrigoni, è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue e-  
sclusivamente finalità di solidarietà sociale. -----

2.2 In particolare la fondazione, anche attraverso la colla-  
borazione con enti ed organismi già esistenti, intende alle-  
viare la condizione di bisogno di soggetti meritevoli di so-  
lidarietà sociale, ivi comprese le erogazioni a favore di en-  
ti che operano direttamente nei confronti delle suddette per-  
sone. A tal fine si ricomprendono gli aiuti in denaro o in  
natura effettuati nei confronti di altre ONLUS o di enti pub-  
blici che operano nell'ambito dell'assistenza sociale e so-  
cio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della tutela dei  
diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo  
studio di patologie di particolare rilevanza sociale e degli  
aiuti umanitari. -----

2.3 La Fondazione, per il raggiungimento degli scopi istitu-  
zionali, svolgerà la propria attività sull'intero territorio  
nazionale ed all'estero. -----

La fondazione potrà altresì svolgere tutte le attività diret-  
tamente connesse, ai sensi di legge, a quelle sopra menziona-  
te ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statu-  
tarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. -----

----- Art. 3 -----

----- (Durata) -----

3.1 La durata della Fondazione è illimitata. -----

----- Art. 4 -----

----- (Patrimonio) -----

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dota-  
zione iniziale e dagli altri beni conferiti dai fondatori in  
sede di costituzione, indicati nell'atto costitutivo, nonché  
dei beni mobili ed immobili che saranno in seguito acquisiti,  
a qualsiasi titolo, dalla Fondazione. -----

----- Art. 5 -----

----- (Proventi) -----

5.1 Per lo svolgimento delle attività indicate nel precedente  
art. 2, la Fondazione utilizza i proventi costituiti: -----

- a) dai redditi del patrimonio di cui all'art. 4; -----
- b) dai contributi dei Fondatori non versati in sede di costi-

tuzione, nonchè dai contributi dei Sostenitori, ordinari e straordinari, annui e perpetui, nella misura che verrà indicata e via via aggiornata per ciascuna categoria con apposito regolamento da redigersi a cura dell'organo amministrativo; -- c) dalle contribuzioni, dai lasciti e dalle donazioni che perverranno, in qualunque forma ed a qualunque titolo, che il Consiglio di Amministrazione non abbia deliberato di destinare a patrimonio; ----- d) dai benefici derivanti dall'effettuazione delle attività istituzionali della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione non abbia deliberato di destinare a patrimonio; ---- e) dalle somme derivanti da alienazioni patrimoniali destinate a finalità diverse dall'incremento patrimoniale per deliberazione del Consiglio di Amministrazione. -----

\* \* \*

Il Consiglio di Amministrazione, acquisito in proposito il parere vincolante del Collegio dei Revisori dei Conti, provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio. Dovrà, in ogni caso, essere salvaguardata la dotazione minima iniziale della Fondazione. -----

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o destinati all'incremento del patrimonio. -----

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. ----

#### Art. 6 -----

##### (Organi della Fondazione) -----

6.1 Sono organi della Fondazione: -----

- a) il Consiglio di Amministrazione; -----
- b) il Presidente; -----
- c) il Segretario; -----
- d) il Vice-Presidente; -----
- e) il Tesoriere, se nominato dal Consiglio di Amministrazione;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti. -----

Tutte le cariche sociali sono gratuite, i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione ed opportunamente documentate. -----

#### Art. 7 -----

##### (Composizione e funzioni) -----

7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. -----

7.2 Del Consiglio di Amministrazione fanno parte, a vita, i Consiglieri Vitalizi nominati, per la prima volta, nell'atto costitutivo e successivamente, in base al meccanismo disciplinato al successivo punto 7.3. Gli altri Consiglieri durano in carica per tre esercizi finanziari e sono eletti dai Consiglieri Vitalizi con deliberazione presa con voto palese a maggioranza semplice. -----

7.3 Ai Consiglieri Vitalizi è riservato altresì il diritto, in caso di morte, dimissioni o altra causa di cessazione dalla carica, di designare, ciascuno, il proprio successore quale Consigliere Vitalizio, munito dei requisiti di onorabilità e rispettabilità. -----

In caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, nella persona del Presidente, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento che ha originato la decadenza, deve darne comunicazione all'autorità governativa competente. -----

7.4 Nell'ipotesi in cui i Consiglieri Vitalizi non si avvalsero della facoltà loro riconosciuta al superiore punto 7.3, i Consiglieri Vitalizi rimasti in carica, con deliberazione presa con voto palese a maggioranza semplice, nomineranno i Consiglieri - necessari al fine di integrare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione - i quali resteranno in carica per tre esercizi finanziari. -----

7.5 Nel caso in cui, per qualsiasi causa, venissero a mancare tutti i Consiglieri Vitalizi, nell'impossibilità pertanto di nominare gli altri Consiglieri, provvederà l'Autorità governativa, secondo le disposizioni dell'articolo 25 del Codice Civile. -----

7.6 La temporanea mancanza di membri del Consiglio non ne impedisce la piena attività, purchè siano in carica almeno la metà più uno dei Consiglieri, senza di che il Consiglio decade. -----

7.7 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. -----  
In particolare, il Consiglio, con voto palese e a maggioranza semplice: -----

- a) determina gli indirizzi dell'attività della Fondazione e ne predispone ed esegue i programmi; -----
- b) determina il numero dei componenti del Consiglio stesso, nomina, nel suo seno, il Presidente ed il Segretario, il Vice Presidente ed il Tesoriere, se del caso; -----
- c) redige il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo e la relazione sull'attività; -----
- d) amministra il patrimonio della Fondazione; -----
- e) delibera sull'accettazione delle donazioni e delle devoluzioni ereditarie sia a titolo universale che a titolo particolare, nel rispetto della normativa vigente; -----
- f) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico, in conformità alla

normativa vigente; -----  
g) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone all'autorità competente per l'approvazione nei modi di legge; -----  
h) adotta i regolamenti richiamati dal presente Statuto. -----

----- **Art. 8** -----

----- **(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)** -----

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno - su convocazione del Presidente, di sua iniziativa o in seguito a richiesta motivata da almeno un terzo dei Consiglieri - da farsi mediante lettera raccomandata a.r., spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da inviarsi almeno tre giorni prima. -----

8.2 Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. -----  
Per la validità delle sue deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

8.3 Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. -----

----- **Art. 9** -----

----- **(Presidenza)** -----

9.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, fra i suoi membri vitalizi. -  
Esso dura in carica tre esercizi finanziari ed è rieleggibile.

9.2 Il Presidente (o in caso di sua assenza od impedimento il Vice Presidente) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e nei giudizi di ogni genere e grado (ivi comprese le procedure arbitrali). -----

9.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega di volta in volta o in via generale. -----

In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del medesimo nella sua prima riunione. -----

9.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti, di compromettere per arbitri, nonchè di nominare avvocati e procuratori alle liti.

9.5. Il Presidente è coadiuvato dal Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di impedimento. -----

----- **Art 10** -----

----- **(Segretario)** -----

10.1 Il segretario della fondazione è anche il segretario del Consiglio di Amministrazione. -----

Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Il Segretario dura in carica tre esercizi finanziari ed è rieleggibile. Per la sua eventuale sostituzione si osservano le norme contenute nel presente statuto. -----

10.2 Il Segretario provvede al disbrigo delle pratiche di or-

dinaria amministrazione, avendone avuta preventiva formale autorizzazione dal Presidente. -----

10.3 Sono altresì di competenza del Segretario: -----

- la verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione; -----

- la firma della corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente; -----

- predisposizione materiale dello schema di bilancio preventivo e consuntivo; -----

- ogni altra competenza rimessagli di volta in volta dal Presidente con formale provvedimento. -----

#### ----- Art. 11 -----

##### ----- (Collegio dei Revisori dei Conti) -----

11.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti effettua il riscontro della gestione finanziaria della Fondazione. Esso è formato da tre componenti effettivi, di cui uno Presidente, e due supplenti, nominati per tre esercizi finanziari dai Soci Fondatori e, di poi, dal Consiglio di Amministrazione. -----

11.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione finanziaria e contabile della Fondazione, sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, sulla fondatezza delle valutazioni patrimoniali, nonché sull'osservanza dello Statuto ed effettua altresì le verifiche di cassa. -----

11.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni ed esprime il proprio parere mediante apposita relazione al bilancio preventivo e al conto consuntivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce inoltre, su convocazione del suo presidente o quando uno dei componenti ne faccia richiesta motivata. -----

11.4 I componenti del Collegio possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. -

11.5 Almeno uno dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà essere iscritto nel registro dei revisori contabili. -----

11.6 Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti è redatto verbale, sottoscritto dai componenti del Collegio. -----

#### ----- Art. 12 -----

##### ----- (Esercizio sociale - Bilancio) -----

12.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

12.2 La fondazione, attraverso il Consiglio di Amministrazione, deve redigere il bilancio o rendiconto annuale entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, nel rispetto delle norme di legge. -----

#### ----- Art. 13 -----

##### ----- (Scioglimento della Fondazione) -----

13.1 In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di

cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto previsto dalla lettera f) dell'art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. -----

13.2 In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve. -----

----- Art. 14 -----

----- (Denominazione di ONLUS) -----

La Fondazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS. -----

----- Art. 15 -----

----- (norma finale) -----

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale della fondazione. -----

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di ONLUS nonchè alle norme del Codice Civile. -----

----- \* \* \* \* \* -----

Varese, 27 aprile 2009. -----

Firmati: Augusta Ghizzardi vedova Orrigoni - Manuela Orrigoni in Vago - Paolo Orrigoni - Mariaveronica Orrigoni - Giovanni Pierantozzi - Sergio Caramella - Monica Carraro - Elisabetta Toaldo - FRANCA BELLORINI NOTAIO. -----

----- NORMA TRANSITORIA -----

Le cariche statutarie per la prima volta sono nominate  
all'Atto di costituzione della Fondazione. -----

----- \* \* \* \* \* -----

Varese, 27 aprile 2009. -----

Firmati: Augusta Ghizzardi vedova Orrigoni - Manuela Orrigoni  
in Vago - Paolo Orrigoni - Mariaveronica Orrigoni - Giovanni  
Pierantozzi - Sergio Caramella - Monica Carraro - Elisabetta  
Toaldo - FRANCA BELLORINI NOTAIO. -----

----- \* \* \* \* \* -----

Copia conforme all'originale in numero quindici facciate. ----

Varese, 29 giugno 2009.